

# Nova itjnera


percorsi del diritto  
nel XXI secolo




**L'EDITORIALE**  
DEMOCRAZIA E  
RIFORME



**ACCADE OGGI**  
LA NUOVA TUTELA  
DELL'AMBIENTE



**PER NON DIMENTICARE**  
UNA GIUSTIZIA  
SOLIDA E CELERE



# Nova itineraria

Quadrimestrale di legislazione,  
giurisprudenza, dottrina  
e attualità giuridica  
Anno VI - N° 3 - 2016

Autorizzazione del Tribunale  
di Roma nr. 445  
del 23 novembre 2010

**DIRETTORE RESPONSABILE:**  
Stefano Amore

**VICE DIRETTORI:**  
Paolo Liberati  
Luigi Viola

**COMITATO DI REDAZIONE:**

Alessandro Barone  
Carlo Carbone  
Cristian Caruso  
Lauretta Casadei  
Umberto Cerasoli  
Francesco Coco  
Maria Antonietta Crocitto  
Francesco De Clementi  
Mario De Ioris  
Pietro De Leo  
Vito Antonio De Palma  
Andrea Giordano  
Massimiliano Lucchesi  
Laura Morselli  
Sandra Moselli  
Emanuela Porru  
Gianluigi Pratola  
Enzo Proietti  
Francesca Roseti  
Lucia Spirito  
Federico Tomassini

**COORDINATORI ORGANIZZATIVI:**

Fabiola Perucchini  
Antonella Illuminati

Nova Itineraria  
Quadrimestrale  
Spedizione in abbonamento postale

Casa editrice Nuova Scienza S.R.L.,  
Via S. Tommaso d'Aquino, 47  
00136 Roma  
Cod. Fisc. / P.I. 11072071001

Stampa: Stamperia Lampo - Roma  
Finito di stampare nel mese  
di marzo 2017

## ●●● Sommario

### **L'EDITORIALE**

DEMOCRAZIA E RIFORME 5  
di Stefano Amore

### **ACCADE OGGI**

LA NUOVA TUTELA DELL'AMBIENTE 9  
di Antonio Paparella e Raffaele Pio Manicone

### **PER NON DIMENTICARE**

UNA GIUSTIZIA SOLIDA E CELERE 13  
di Fausto Cardella

### **CRONACHE DELLA MAGISTRATURA**

MAGISTRATURA ONORARIA ED ASSOCIAZIONISMO GIUDIZIARIO 23  
di Elisa Iorio

### **AVVOCATURA DELL'AVVENIRE**

DONNE AVVOCATO: L'IRRISOLTO PROBLEMA DELLA PARITÀ 33  
di Isabella Maria Stoppani

IL NUOVO RUOLO DELL'ASSOCIAZIONISMO FORENSE 37  
di Roberto Staro

### **GIUSTIZIA E SPORT**

LOTTA AL DOPING ED EFFETTIVITÀ DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 39  
di Armando Argano

### **TEORIA E PRATICA DEL PROCESSO**

IL PROCEDIMENTO PENALE NEGLI STATI UNITI: LA FASE PRELIMINARE 47  
di Alberto Landolfi

I NUOVI CONTRATTI PUBBLICI TRA "MITOLOGIA" DEL CODICE  
E DIRITTO "MORBIDO" 51  
di ANDREA GIORDANO

## COMITATO SCIENTIFICO:

### Mario Ascheri

Professore Emerito di Storia  
del Diritto Medioevale e Moderno

### Paola Balducci

Avvocato, Componente del C.S.M.

### Giovanni Bianco

Professore di Istituzioni di diritto pubblico e Teoria generale  
dello Stato e dell'organizzazione pubblica Univ. di Sassari

### Guido Calvi

Avvocato, Docente di Filosofia del Diritto

### Francesca Capuzzi

Magistrato, Assistente di studio alla Corte Costituzionale

### Lauretta Casadei

Notaio

### Giuseppe Celeste

Notaio, Componente del C.N.N.

### Giuseppe Chiaravalloti

già Vice Presidente dell'Autorità Garante  
per la Protezione dei Dati Personali

### Fiorella D'Angeli

Professore Ordinario di Diritto Civile

### Rosario De Luca

Presidente della Fondazione Studi  
dei Consulenti del Lavoro

### Adolfo de Renzi

Presidente dell'Accademia del Notariato

### Giuseppe de Rosa

Consigliere della Corte dei Conti

### Angela Del Vecchio

Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea

### Pasquale d'Innella Capano

Amministratore di Telipress Italia S.p.A.

### Fabio Massimo Gallo

Presidente Sez. Lav. Corte di Appello di Roma

### Ignazio Leotta

Notaio in Varese

### Filiberto Palumbo

Avvocato

### Giorgio Rizzo

Notaio in Roma

### Angelo Alessandro Sammarco

Avvocato, Professore Universitario

### Piero Sandulli

Professore di Diritto Processuale civile

### Francesco Tomasone

Professore della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

### Giuseppe Valentino

Avvocato

### Antonio Vallebona

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro



## AMBIENTE, SICUREZZA AGROALIMENTARE E DIRITTO

LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE  
NELLA PROSPETTIVA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 61

di Gino Micalè

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA FORZE DI POLIZIA  
IN DIFESA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DELL'AGRICOLTURA 69

di Bernardino Abbruzzese

## ECONOMIA E DIRITTO

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI ITALIANE: QUALE RUOLO  
PER LE BANCHE NEL CONTESTO ITALIANO ED EUROPEO? 77

di Mario Erba

IL RISCHIO E L'OPPORTUNITÀ. IL DUALISMO FONDAMENTALE  
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 81

di Francesco Coco

## L'ANGOLO DELLE RIFORME

BREVI CENNI AL FENOMENO DELLE SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA 93

di Raffaele Felicetti



**Armando Argano**

Giudice Federale F.I.J.L.K.A.M. e coordinatore del Centro Studi Diritto e Medicina dello Sport

## Lotta al doping ed effettività della giustizia sportiva

La responsabilità per l'utilizzo del doping nello sport è un'acquisizione relativamente recente, conseguenza civilizzatrice dell'attuazione dei valori - a livello mondiale quasi sempre costituzionali - della salute fisica e psichica dell'individuo.

Invero l'utilizzo di sostanze per esaltare le prestazioni risale alla notte dei tempi e le antiche cronache ci tramandano storie di pozioni più o meno magiche, grazie alle quali l'eroe di turno compiva imprese straordinarie.

Nelle competizioni sportive preparazioni altamente stimolanti venivano utilizzate sui cavalli e sui cani, così come sugli esseri umani, già da tempo immemorabile, tanto da essere pratica conosciuta e del tutto consentita ancora nel XX secolo<sup>1</sup>.

Naturalmente su basi scientifiche del tutto rudimentali, come dimostra il caso del maratoneta inglese Tom Hicks, il quale vinse l'Olimpiade di St. Louis del 1904 poiché, in crisi già a metà corsa, ricevette *illico et immediate* dal suo allenatore una prima dose (non letale del pur letale) solfato di stricnina diluito in un albume d'uovo e cinque miglia dopo una seconda mistura "arricchita" con brandy, salvo però collassare definitivamente dopo il taglio del traguardo<sup>2</sup>.

Peraltro, sin dal secondo decennio del se-

colo scorso<sup>3</sup> gli studiosi mettevano in guardia dalle conseguenze dell'uso di sostanze ergogeniche, siccome idonee non solo a falsare il confronto sportivo, ma soprattutto perché lesive per la salute.

Come conseguenza, già nel 1928 la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur (oggi la IAAF), deliberava la proibizione dell'uso di sostanze stimolanti<sup>4</sup>, anche se è invero noto che l'azione di tutti gli organismi federali - oggi assai più costante ed efficace - è rimasta sino a pochi anni fa completamente indietro rispetto al vertiginoso sviluppo dei dopanti.

Non a caso la prima squalifica olimpica si ebbe solo nel 1968, a Città del Messico, "vittima" il pentatleta svedese Hans Gunnar Liljenwall, trovato positivo all'alcool nella misura di 0,81 grammi per litro, da lui peraltro attribuiti ad un paio di pinte di birra bevute prima della gara<sup>5</sup>.

Nei limiti di quanto qui interessa<sup>6</sup> sono fondamentali, nel 1999, la costituzione della World Anti-Doping Agency (WADA), organizzazione non governativa composta da rappresentanze degli sport olimpici e delle istituzioni, avente lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping e successivamente l'adozione, in occasione della seconda Conferenza Mondiale sul Doping

nello Sport di Parigi del 2003, del primo Codice Anti-doping che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Tale nuovo corpo normativo venne approvato all'unanimità da circa 1.200 delegati in rappresentanza di 80 governi, dell'International Olympic Committee (IOC), dell'International Paralympic Committee (IPC), delle federazioni e degli organismi anti-doping delle singole nazioni e da altri stakeholders istituzionali.

Il 19 ottobre 2005, al fine di conferire al Codice Anti-Doping della WADA valore precettivo tendenzialmente planetario, nell'ambito della XXXIII Conferenza Generale dell'UNESCO veniva firmata da oltre cinquanta Stati la Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport, poi entrata in vigore in Italia il 1° aprile 2008 a seguito del recepimento di cui alla legge 26 novembre 2007 n. 230<sup>7</sup>.

La fondazione WADA svolge attività di ricerca, accredita i laboratori specializzati nelle analisi, gestisce il sistema informatico on-line denominato Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS) e inoltre aggiorna e pubblica, quali atti fondamentali, sia il Codice Mondiale Anti-Doping, sia la Lista delle Sostanze e Metodi Proibiti e gli altri atti connessi, recepiti dal Comitato Olimpico Internazionale e da tutti i Comitati Olimpici e Federazioni sportive nazionali e internazionali.

Si tratta dunque di un sistema assai complesso, sia sotto il profilo tossicologico e medico, sia sotto il profilo giuridico, che ha fatto nascere nuove specializzazioni professionali e che tutt'ora presenta aspetti piuttosto intricati e controversi.

Pur senza possibilità di completezza, si può in questa sede osservare che il regime sanzionatorio consta di un doppio binario, atteso che l'utilizzo di doping è punito sia dalla giustizia statale, costituendo reato in

Italia alla stregua dell'art. 9 Legge 376/2000, sia dalla giustizia sportiva, costituendo autonomo illecito per l'ordinamento dello sport (qui a tacere dalle ricadute in campo civilistico e amministrativo, come ad esempio la risoluzione di contratti di sponsorizzazione, la revoca di autorizzazioni amministrative, la responsabilità contabile per talune categorie di medici, etc.).

Nei due sistemi, tuttavia, la responsabilità si colloca su piani assai diversi.

In tema di sostanze e metodi proibiti vale per la giustizia sportiva il tetragono principio stabilito nell'ambito dell'articolo 2, commi 2.1.1 e 2.2.1, delle Norme Sportive Antidoping<sup>8</sup>, secondo cui *"Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta"* quante volte **(a)** nei suoi campioni biologici vengano trovate sostanze, metaboliti o marker vietati, nonché **(b)** usi o tenti di usare sostanze o metodi proibiti<sup>9</sup>.

Nella parte dedicata alle definizioni le NSA precisano inoltre che:

1) nell'ipotesi sub **(a)** *"l'Atleta è tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo organismo"* (fatto salvo il caso in cui sia coinvolto un minore), così completando la presunzione di colpa con l'esplicita inversione dell'onere probatorio;

2) in tema di doping la colpa corrisponde *"a qualsiasi mancanza ai doveri ovvero della dovuta attenzione nei confronti di una determinata situazione"*;

3) il grado di colpa di un atleta o di un'altra persona deve essere valutato considerando l'esperienza, la minore età, la disabilità, il livello di rischio percepito, ma sempre in termini di specificità e pertinenza idonee a spiegare il motivo che ha causato il discostamento *"dallo standard di comportamento previsto"*;

4) la “assenza di colpa o negligenza significativa” può essere riconosciuta quante volte l’Atleta dimostri che la sua condotta, “alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l’assenza di colpa o negligenza”, non risulti significativa in relazione alla violazione contestata;

5) “Nessuna colpa o negligenza” ricorrono, infine, solo allorché gli incolpati dimostrino “che non erano a conoscenza ovvero sospettavano, né avrebbero potuto ragionevolmente sapere o sospettare pur esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti o di aver violato comunque le norme antidoping”.

Posizione nettamente divergente dal sistema penale dello Stato, nel quale l’art. 9 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, ha introdotto un variegato delitto di pericolo, dunque a tutela anticipata rispetto al danno-evento, ma comunque caratterizzato dall’elemento soggettivo del dolo specifico<sup>10</sup>, da accertare alla stregua delle ordinarie regole sostanziali e processuali, ivi compreso il superamento della soglia probatoria del ragionevole dubbio<sup>11</sup>.

La Corte di Cassazione ha poi chiarito che tale disciplina è finalizzata “alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive”<sup>12</sup> e che “non vi è alcun elemento che consenta di limitare le attività rilevanti alle sole svolte a livello professionistico o comunque agonistico, posto che la “ratio” della legge impone di prendere in considerazione tutte le ipotesi in cui, anche nelle attività sportive svolte a livello amatoriale, la persona ricorre all’ausilio di sostanze vietate”<sup>13</sup>.

Si tratta comunque di un progresso fondamentale, giacché il precedente regime era contenuto nel risalente art. 3 della Legge 26 ottobre 1971 n. 1099 (“Tutela sanitaria delle at-

tività sportive”) e si limitava a un generico divieto di usare e di somministrare sostanze nocive per la salute, contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda, ma il pur tenue illecito è stato poi depenalizzato dall’art. 32 Legge 24 novembre 1981 n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”<sup>14</sup>.

La struttura della responsabilità nello specifico illecito sportivo di doping sopra descritto alla stregua delle NSA, si differenzia nettamente anche dalla normativa civilistica italiana, nella quale “...non è rinvenibile una definizione di colpa. L’art. 2043 c.c. la individua, insieme al dolo, come criterio di imputazione della responsabilità civile senza, tuttavia, fornire elementi utili alla sua ricostruzione contenutistica”, tant’è che il paradigma viene dagli interpreti costruito con riferimento all’art. 43 c.p. (sia pur evidenziandosene la diversa funzione nel processo civile), ossia come inosservanza di una regola cautelare di condotta - scritta o non scritta - finalizzata alla prevenzione del danno<sup>15</sup>.

Nelle sopra citate disposizioni del Codice Mondiale Anti-doping della WADA è in definitiva prevista una presunzione di colpevolezza sportiva, la cui validità ed efficacia si fondano sulla preventiva accettazione del sistema disciplinare al quale enti e privati si vincolano negozialmente con l’affiliazione e il tesseramento<sup>16</sup>.

Va osservato, nel contempo, che gli altri illeciti sportivi in tema di doping rientrano invece in un regime ordinario di accertamento della responsabilità, non essendo dalle norme “incriminatrici” prevista la presunzione di colpa per le seguenti condotte pure vietate:

- a) elusione o rifiuto di sottoposizione al prelievo dei campioni biologici (art. 2.3);
- b) mancata reperibilità ai controlli (art. 2.4);
- c) manomissione o tentata manomissione

in relazione a qualsiasi fase dei controlli (art. 2.5);

d) possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti (art. 2.6);

e) traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti (art. 2.7);

f) somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito (art. 2.8);

g) assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigazione, dissimulazione ovvero ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione da parte di altra persona del divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica (art. 2.9);

h) associazione di persone, in veste professionale o in altra veste sportiva, per la commissione o per la copertura di illeciti in tema di doping commessi da Atleti soggetti a squalifica o condanna irrogata da qualsivoglia autorità per violazione del Codice WADA o delle NSA (art. 2.10);

i) violazioni riferite alle fasi delle verifiche disposte dalla Sezione Vigilanza e Controllo Doping e Tutela della Salute nelle Attività Sportive ex legge 376/2000 (art. 3.1);

j) mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping (art. 3.2);

k) condotta offensiva nei confronti del Funzionario responsabile dei controlli antidoping o del personale addetto, che non sia punibile a norma del precedente art. 2.5 in quanto configurante manomissione o tentata manomissione delle verifiche (art. 3.3).

Alla stregua dell'art. 40.1 delle NSA emanate da NADO Italia, *"il grado di prova richiesto è superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ra-*

*gionevole dubbio"*, mentre, *"nel caso in cui le norme invertano l'onere della prova, il criterio di valutazione sarà basato sulla valutazione delle probabilità"*.

Da ciò consegue che, fuori dai casi di illecito confessato o palesemente doloso e fatta qui salva la complessità degli accertamenti biologici, una volta che questi abbiano dato esito positivo è piuttosto arduo per l'atleta eludere l'accertamento della sua responsabilità, essendo l'ordinamento sportivo improntato oggi a una estrema severità normativa<sup>17</sup>, sia pur con qualche temperamento che giunge dalla giurisprudenza dello sport.

Di certo è ritenuto indispensabile un comportamento proattivo ad alto standard di diligenza da parte dell'atleta, sempre personalmente responsabile, come risulta anche da alcune recentissime decisioni della Corte di Arbitrato per lo Sport di Losanna (CAS)<sup>18</sup>, che indirettamente consentono di individuare alcune regole precauzionali laddove sanciscono che:

1. incombe sull'atleta la responsabilità per l'uso di sostanze proibite anche laddove egli abbia seguito le indicazioni del medico della squadra nazionale di cui faceva parte, atteso che egli è sempre libero di non osservarle, pur nel caso in cui non possa scegliere il professionista cui affidarsi<sup>19</sup>;

2. l'atleta che fuori dalle competizioni sia costretto a usare farmaci per uso terapeutico contenenti sostanze proibite deve cessarne l'uso per un tempo adeguato prima della gara, non solo in base alle prescrizioni per il caso specifico, ma considerando cautelativamente un periodo di riserva ulteriore che dia assoluta certezza di assenza della sostanza dopante nel suo organismo<sup>20</sup>;

3. la "colpa non significativa" nell'uso di sostanze proibite (NSF: *"No Significant Fault or Negligence"*) deve essere valutata considerando tutte le particolari circostanze del caso,



PIETER BRUEGEL IL VECCHIO. *La giustizia*

atteso che non ogni violazione della fondamentale regola di estrema cautela (“*utmost caution*”) implica automaticamente la sussistenza della più grave colpa significativa<sup>21</sup>;

4. sono comunque utilizzabili le nuove metodologie per ripetere le analisi antidoping su campioni biologici prelevati anche molti anni prima<sup>22</sup>.

Va osservato, in definitiva, che in tema di doping la giustizia sportiva opera non solo alla stregua di norme estremamente severe, ma con processi assai rapidi, specie se confrontati con i tempi della giustizia statale, costituendo sistema di accertamento della responsabilità dotato di estrema efficacia nel

dare risposte tempestive alle violazioni disciplinari.

Le decisioni sono comunque sempre emunate *cum grano salis*, riverberando esse conseguenze sovente esiziali per la carriera degli atleti e i connessi interessi economici, oramai estremamente rilevanti.

Resta unicamente, e non potrà che restare, il limite strutturale della insufficienza dei mezzi e dei controlli rispetto al soverchiante numero di atleti che andrebbero sottoposti a verifica (solo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 erano circa 11.000) e del rapidissimo emergere di nuove sostanze dopanti<sup>23</sup>, presupposti necessari per l'intervento della giustizia sportiva.

NOTE

<sup>1</sup> Il primo caso documentato risalirebbe ad una gara di nuoto tenutasi ad Amsterdam nel 1865, mentre il primo decesso sarebbe quello del ciclista inglese Arthur Vincent a causa della cefredrina assunta in occasione della Parigi-Bordeaux del 1896: cfr. Technische Universität München (TUM) alla url <http://www.doping-prevention.com/de/doping-allgemein/geschichte-des-dopings.html>.

<sup>2</sup> Cfr. [http://www.treccani.it/enciclopedia/olimpiadi-estive-st-louis-1904\\_\(Enciclopedia-dello-Sport\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/olimpiadi-estive-st-louis-1904_(Enciclopedia-dello-Sport)/).

<sup>3</sup> In tal senso i vari studi richiamati in John Milton Hoberman, *Mortal engines: the science of performance and the dehumanization of sport*, New York, Free Press, 1992, nonché in Charles E. Yesalis - Michael S. Bahrke, *History of Doping in Sport*, International Sports Studies, Brisbane, 2002, vol. 24, n. 1.

<sup>4</sup> Cfr. Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur, *Handbook 1927-1928*, section 13, 39 e section 22, 55 (liberamente consultabile, in lingua inglese, alla url <https://www.iaaf.org/news/news/a-piece-of-anti-doping-history-iaaf-handbook>).

<sup>5</sup> Cfr. Elio Trifari (a cura di), *L'enciclopedia delle olimpiadi*, Milano, 2008, vol 1, citato in Stefano Romagnoli, *Una storia del doping*, Agenzia Italiana del Farmaco, Bollettino d'informazione sui farmaci, 2008, 5, 227.

<sup>6</sup> Per una compiuta disamina dell'evoluzione storica della normativa della lotta al doping cfr. Pietro Paolo Mennea, *Il doping nello sport*, Milano, 2009, cap. V *passim*.

<sup>7</sup> A oggi risultano avere recepito la convenzione ben 183 Stati residuando così solo 12 nazioni (Guinea Bissau, Mauritania, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, South Sudan, Tanzania, Afghanistan, Laos, Lebanon, Timor Leste, Yemen, Niue): cfr. <https://www.wadama.org/en/unesco-convention-ratifications>, alla data del 2 gennaio 2017.

<sup>8</sup> Le NSA sono norme con cui la NADO Italia (National Anti-Doping Organization territoriale) recepisce la codificazione WADA nell'ordinamento sportivo italiano: sono composte dal Codice Sportivo Antidoping (CSA), dal Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (DCI) e dal Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (DEFT).

<sup>9</sup> Per le NSA "marker" è un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito; "metabolita" è qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione; "metodo proibito" è qualsiasi metodo definito tale nella Lista WADA.

<sup>10</sup> Art. 9 Legge 14 dicembre 2000 n. 376:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:  
 a) se dal fatto deriva un danno per la salute;  
 b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;  
 c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

<sup>11</sup> Cass. Pen., sez. III, 19 aprile 2016 n. 16066.

<sup>12</sup> *Ex multis*, da ultimo, Cass. Pen., sez. II, 30 marzo 2016 n. 12851.

<sup>13</sup> Cass. Pen., sez. III, 30 luglio 2013 n. 32963.

<sup>14</sup> "La legge italiana n. 1099 del 1971 è nota come « legge

*fantasma* » in quanto l'astratta configurazione del doping come reato, da essa realizzata, non ebbe alcun effetto concreto nelle aule di giustizia", così Francesco Di Ciommo, "Il doping, profili di diritto civile", in Riv. It. Med. Leg., 2014, 1, 179 segg..

<sup>15</sup> Cfr., con amplissimi riferimenti di giurisprudenza e dottrina, Laura Mancini, *La colpa nella responsabilità civile*, Milano, 2015, 25 e segg..

<sup>16</sup> A ciò si aggiunge che il D.L. 19 agosto 2003 n. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 Legge 17 ottobre 2003 n. 280, stabilisce che gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

<sup>17</sup> Qualche voce critica si è tuttavia levata sulla efficacia dell'attività di contrasto della WADA, quantomeno per il suo essere sottodimensionata rispetto all'estensione del fenomeno del doping: cfr. Antoine Duval, *The World Anti-Doping System at a Crossroads*, Asser International Sports Law Blog, 19 novembre 2016.

<sup>18</sup> La Court of Arbitration for Sport è oggi il massimo riferimento a livello mondiale in quanto individuato come organismo decidente in clausole compromissorie della WADA e delle NADO Territoriali, oltre che sempre consensualmente officabile dalle parti di una controversia: storici i lodi pronunciati nel 2016 che hanno comportato l'esclusione dalle Olimpiadi di Rio de Ja-

neiro 2016 degli atleti appartenenti alla Federazione Russa di Atletica Leggera e di quelli degli sport affiliati al Comitato Paralimpico Russo (CAS, 10 ottobre 2016, Comitato Olimpico Russo e altri c. IAAF; CAS 30 agosto 2016, Comitato Paralimpico Russo v. Comitato Internazionale Paralimpico, la cui sintesi è reperibile in [www.dirittomedicinasport.it](http://www.dirittomedicinasport.it)).

<sup>19</sup> CAS, Anti-Doping Division – Games of the XXXI Olympiad in Rio de Janeiro, 8 dicembre 2016, Comitato Olimpico Internazionale v. Aloyan.

<sup>20</sup> Cfr. sub nota n. 17.

<sup>21</sup> CAS, 30 settembre 2016, Sharapova v. International Tennis Federation: controversa decisione sul caso della celebre tennista russa, la cui difesa si basava sulla delega del proprio controllo a terzo dotato di adeguata competenza, in cui il collegio arbitrale evidenzia che la WADA e le altre rilevanti organizzazioni, nella specie ITF e WTA, dovrebbero sempre assumere opportuni provvedimenti per comunicare agli atleti i cambiamenti significativi della Lista delle Sostanze Proibite, quando si verificano aggiunte di componenti, indicando inoltre la denominazione commerciale (il caso riguardava l'uso del farmaco Mildronato, non segnalato nella LSP sebbene contenente il modulatore ormonale e metabolico Meldonio, invece espressamente vietato).

<sup>22</sup> CAS, Sole Arbitrator, 21 novembre 2016, S.Ö.K. v. International Olympic Committee.

<sup>23</sup> Cfr. la "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive - Anno 2015", nella quale si dà conto di tale evoluzione e persino della necessità di monitorare l'assunzione di farmaci ed integratori allo stato non vietati ma "che risulta raramente giustificata da valide motivazioni e indicazioni terapeutiche".